


COMUNE DI  
CASTEL SAN PIETRO



**REGOLAMENTO SUI POSTEGGI  
PUBBLICI COMUNALI**

Anno 2016



## Indice degli articoli del Regolamento sui posteggi pubblici comunali:

### Pagina

#### Capitolo 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Campo d'applicazione e competenza.....	3
Art.	2	Scopo.....	3
Art.	3	Uso e pagamento.....	3

#### Capitolo 2: AUTORIZZAZIONI

Art.	4	Utenti .....	3
Art.	5	Effetti e validità.....	4
Art.	6	Procedura .....	4
Art.	7	Revoca .....	4

#### Capitolo 3: TASSE

Art.	8	Ammontare delle tasse di posteggio (parchimetro).....	4
Art.	9	Ammontare delle tasse delle autorizzazioni (abbonamenti).....	5
Art.	10	Ammontare delle tasse posteggi coperti.....	5

#### Capitolo 4: DISPOSIZIONI FINALI

Art.	11	Applicazione, interpretazione e contestazioni .....	5
Art.	12	Sanzioni .....	5
Art.	13	Entrata in vigore.....	5

## **Il Consiglio comunale di Castel San Pietro, richiamati:**

- la Legge federale sulla circolazione stradale e relative Ordinanze del Consiglio Federale;
- la Legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli artt. da 80 a 85 e l'art. 111 del Regolamento comunale 2011;
- il Regolamento della Legge sullo sviluppo territoriale, artt. da 51 a 62 che costituiscono il Regolamento cantonale posteggi privati, per quanto riallacciabile ai posteggi pubblici;
- gli artt. 107, 186 e segg. LOC, l'art. 39 e segg. RALOC;

## **decreta**

### **CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 Campo d'applicazione e competenza**

<sup>1</sup>Il presente Regolamento sui posteggi pubblici comunali (in seguito detto "Regolamento") si applica ai posteggi pubblici siti sul territorio giurisdizionale del comune di Castel San Pietro.

<sup>2</sup>Sono definiti pubblici i posteggi ad uso comune.

<sup>3</sup>Il Municipio, attraverso speciale autorizzazione, può provvedere ad agevolare i residenti e le persone attive nel Comune che non possono disporre di posteggi privati.

<sup>4</sup>Il Municipio può destinare dei posteggi per i residenti, autorizzandone l'uso mensilmente o annualmente.

#### **Art. 2 Scopo**

Il Regolamento persegue lo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici, assicurando un'equa rotazione nell'occupazione degli stalli da parte dell'utenza.

#### **Art. 3 Uso e pagamento**

<sup>1</sup>L'uso dei posteggi pubblici è regolato dal Municipio, per mezzo di parchimetri, disco orario (zona blu) o mediante l'imposizione di limiti temporali di sosta. In luoghi discosti o poco frequentati, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.

<sup>2</sup>Il pagamento per l'utilizzo dei posteggi è dovuto, di regola, tutti i giorni durante le 24 ore. In luoghi discosti o poco frequentati o per validi motivi stabiliti dal Municipio (per esempio zona a disco orario), si può prescindere da questa prescrizione.

<sup>3</sup>In circostanze straordinarie di interesse pubblico quali, ad esempio, manifestazioni pubbliche, feste, ecc., può essere concesso il gratuito utilizzo di uno o più posteggi. Per utilizzi particolari / eccezionali definiti nell'ordinanza di applicazione il Municipio deciderà di volta in volta.

<sup>4</sup>Le tasse d'uso dei posteggi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza entro i limiti posti dal Regolamento, tenendo conto del luogo, delle specifiche circostanze e dei bisogni della circolazione.

<sup>5</sup>L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito.

### **CAPITOLO 2 – AUTORIZZAZIONI**

#### **Art. 4 Utenti**

<sup>1</sup>Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limitazione di tempo.

<sup>2</sup>Possono richiedere l'autorizzazione:

- gli abitanti dei nuclei per la propria zona di riferimento;
- i residenti impossibilitati ad avere parcheggi privati;

- gli utenti che esercitano un'attività professionale continua nel Comune;
- i soggiornanti in residenze secondarie impossibilitati ad avere posteggi privati.

<sup>3</sup>Per ogni zona il municipio può stabilire un numero massimo di autorizzazioni per nucleo familiare, rispettivamente per azienda, tenendo conto delle condizioni di fatto esistenti nell'area di riferimento.

<sup>4</sup>Il Municipio può rilasciare permessi speciali di breve durata, in aggiunta a quanto previsto dal cpv. 1.

<sup>5</sup>Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato dal Municipio alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada.

<sup>6</sup>L'autorizzazione è rilasciata unicamente a coloro che risultano legalmente residenti nell'area di riferimento o che effettivamente vi lavorano.

#### **Art. 5 Effetti e validità**

<sup>1</sup>L'autorizzazione permette al beneficiario di parcheggiare il proprio autoveicolo senza limitazione di tempo.

<sup>2</sup>L'autorizzazione è limitata alla zona di posteggio per cui è stata rilasciata, e non dà diritto alla riservazione di un parcheggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

<sup>3</sup>L'autorizzazione ha validità annuale (anno civile) o mensile.

#### **Art. 6 Procedura**

<sup>1</sup>La richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere formulata presso la Cancelleria comunale producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione. La Cancelleria comunale, per il rilascio del permesso, collabora con la Polizia comunale di Mendrisio con la quale il Comune è convenzionato.

<sup>2</sup>L'autorizzazione viene certificata attraverso l'emissione di un contrassegno indicante il numero di targa del veicolo, la zona e il periodo di validità della stessa.

<sup>3</sup>Gli utenti che lavorano nel Comune devono inoltre presentare un documento che certifichi l'esercizio dell'attività professionale a Castel San Pietro.

<sup>4</sup>Il contrassegno deve essere esposto in maniera ben visibile dietro il parabrezza del veicolo.

<sup>5</sup>L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.

<sup>6</sup>Nel caso di domande eccedenti la disponibilità, sarà allestita una lista d'attesa in ordine cronologico, previa verifica dell'assolvimento dei criteri di cui all'art. 4 cpv. 2.

#### **Art. 7 Revoca**

<sup>1</sup>L'autorizzazione può venire revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

<sup>2</sup>Essa può inoltre essere revocata in ogni tempo e con effetto immediato qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia abusato.

### **CAPITOLO 3 – TASSE**

#### **Art. 8 Ammontare delle tasse di posteggio (parchimetro)**

<sup>1</sup>La tassa di posteggio raccolta per mezzo di parchimetri è stabilita dal Municipio mediante Ordinanza, in funzione del luogo e dei bisogni della circolazione, fra un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 3.00 l'ora .

<sup>3</sup>Il Municipio può, in determinati posteggi, concedere fino ad un massimo di un'ora gratis, allo scopo di incentivare i commerci.

## **Art. 9 Ammontare delle tasse delle autorizzazioni (abbonamenti)**

<sup>1</sup>Le tasse contemplate al capitolo 2 per l'ottenimento delle autorizzazioni, sono stabilite dal Municipio entro i seguenti minimi e massimi per il rispettivo periodo temporale:

### annuali

- a) Residenti: da fr. 50.00 a fr. 300.00
- b) Operatori economici: da fr. 50.00 a fr. 300.00
- c) Soggiornanti in residenze secondarie: da fr. 50.00 a fr. 300.00

### mensili

- a) Residenti: da fr. 10.00 a fr. 50.00
- b) Operatori economici: da fr. 10.00 a fr. 50.00
- c) Soggiornanti in residenze secondarie: da fr. 10.00 a fr. 50.00

### giornalieri o permessi speciali di breve durata

- a) Residenti: da fr. 5.00 a fr. 10.00/giorno
- b) Operatori economici: da fr. 5.00 a fr. 10.00/giorno
- c) Soggiornanti in residenze secondarie: da fr. 5.00 a fr. 10.00/giorno

<sup>2</sup>La tassa annua è ridotta nella misura del 50 % quando l'autorizzazione è richiesta dopo il 30 giugno di ogni anno. Non sono ammessi altri conteggi pro rata temporis.

## **Art. 10 Ammontare delle tasse posteggi coperti**

La tassa d'uso di posteggi coperti è definita dal Municipio ritenuto un minimo di fr. 80.00 al mese ed un massimo di fr. 200.00 al mese.

## **CAPITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 11 Applicazione, interpretazione e contestazioni**

<sup>1</sup>L'applicazione e l'interpretazione del Regolamento compete al Municipio, il quale emana decisioni o specifiche ordinanze, in particolare stabilisce i settori di validità delle autorizzazioni di cui all'art. 6 cpv. 2/4 e fissa le tasse.

<sup>2</sup>Contro le decisioni adottate dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

### **Art. 12 Sanzioni**

<sup>1</sup>Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite a norma delle leggi stradali in vigore.

<sup>2</sup>Le infrazioni al presente regolamento sono punite dal Municipio con:

- a) la multa
- b) la revoca dell'autorizzazione

<sup>3</sup>Alla procedura di contravvenzione e alla multa sono applicabili gli artt. 145 e segg. LOC.

### **Art. 13 Entrata in vigore**

L'entrata in vigore del presente Regolamento è fissata dal Municipio, ottenuta l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio di Castel San Pietro con ris. mun. n° 2845 del 21.12.2015

Adottato dal Consiglio Comunale di Castel San Pietro il 29.02.2016

Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 74-RE-13903 del 23.06.2016